



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3172/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3555/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3555/TFNSVE/2025-2026, 3555 - Ricorso proposto dalla società ASD CENTOBUCHI 1972 MP (949212) contro la società SAMBENEDETTESE SSDARL (76319) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore KHOUAJA SALAHEDDINE (2583152), CONTESSI MORIS (2883108) e COCCIA LORENZO (2178422)

In data 27.04.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Khouaja Salaheddine (Matricola 2583152), Contessi Moris (Matricola 2883108), Coccia Lorenzo (Matricola 2178422).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati negli importi rispettivamente per Khouaja Salaheddine (Matricola 2583152) nella misura di euro 60,00 (sessanta/00), Contessi Moris (Matricola 2883108) nella misura di euro 208,00 (duecentotto/00), Coccia Lorenzo



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(Matricola 2178422) nella misura di euro 90,00 (novanta/00), per un importo complessivo pari ad euro 358,00 (trecentocinquantotto/00), come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

In data 30.04.2026 la resistente SAMBENEDETTESI SSDARL (73319), nella persona del Sig. Pagliuca, depositava contabile di bonifico del 29 aprile 2026 dell'importo complessivo pari ad euro 1.606,00 e relativa fattura.

In data 04.05.2026, la ricorrente ASD CENTOBUCHI 1972 MP (949212) depositava richiesta di rinuncia al procedimento incardinato, dando atto dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- preso atto dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto in data 29.04.2026 e l'intervenuta rinuncia di parte ricorrente.

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai